

La Costituzione come “meta-etica” pubblica laica: la felice risposta del Diritto costituzionale alla questione dell’inter-culturalismo*

Antonino Spadaro**

Sommario: 1. Premessa.- 2. Costituzione e costituzionalismo.- 3. Costituzionalismo come “amore dei lontani” nello spazio e nel tempo.- 4. La Costituzione come “meta-etica laica” inclusiva e il paradosso di Böckenförde.- 5. La Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo), ma soprattutto come “processo storico”: dal *testo* al *meta-testo* costituzionale.- 6. Le tre vie dello Stato costituzionale di fronte ai “lontani per cultura”: a) l’appiattimento culturale o assimilazionismo; b) il multi-culturalismo o separazionismo; c) l’inter-culturalismo o integrazionismo.- 7. Brevi conclusioni.

1. Premessa

Proverò ad esprimere in forma deliberatamente sintetica e solo per grandi linee il mio punto di vista su Costituzione e *interculturalismo*, termine/concetto quest’ultimo che userò da subito (per una definizione più puntuale rinvio al § 6). Il tema – affascinante, ma complesso e inevitabilmente interdisciplinare – richiederebbe numerosi approfondimenti più di dettaglio su singoli aspetti qui solo accennati, approfondimenti della cui assenza mi scuso e per i quali devo (forse comodamente ma necessariamente) rinviare a miei diversi lavori precedenti¹.

* Testo inedito, ma destinato anche agli *Scritti in memoria di Gladio Gemma*, che riprende una mia relazione tenuta al convegno su “L’approccio interculturale all’immigrazione fra declinazioni dell’uguaglianza e strategie educative” (Università degli studi Mediterranea, Reggio Calabria, 19-11-2021)

** Professore ordinario di *Diritto costituzionale*, Università Mediterranea di Reggio Calabria (spadaro@unirc.it)

¹ Per gli approfondimenti necessari ed una migliore comprensione degli orientamenti qui espressi si rinvia, fra gli altri, ai seguenti lavori: *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano Giuffrè, 1994; *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico)*. Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in *Quad. cost.*, n.3/1998, 343 ss.; *La Carta europea dei diritti tra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione*, in *Dir. pubbl. comp. ed europ.*, II/2001, 621 ss.; *Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”*. *La giustizia distributiva internazionale nell’età*

La tesi di fondo che qui, come altrove, si è cercato di sostenere è che purtroppo non ogni diritto, non ogni tipo di diritto, o se si preferisce di ordinamento giuridico, è compatibile con l'interculturalismo. Infatti, soltanto il diritto costituzionale – ossia il diritto fondato sulla corrente di pensiero comunemente definita “costituzionalismo” – ha permesso, permette e speriamo permetterà all'interculturalismo di diventare la chiave di volta della nostra convivenza futura nei prossimi anni, anzi decenni.

2. Costituzione e costituzionalismo

Dal mio punto di vista, il concetto di (e la parola) Costituzione non coincide con la semplice struttura giuridica fondamentale di uno Stato o con l'assetto fondamentale di un ordinamento, struttura e assetto che ovviamente sono presenti sempre, anche negli ordinamenti autoritari/totalitari. Nonostante residuino ancora teorie diverse, ormai è comune-

della globalizzazione, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2005; voce *Costituzionalismo*, per *Enciclopedia filosofica*, vol. III, Milano Bompiani 2006, 2369 s.; *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici “religiose” dello Stato “laico”)*, Torino Giappichelli 2008; *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in AA.VV., *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, a cura di R. Bifulco - A. D'Aloia, Jovene, Napoli 2008, 71 ss., nonché in *Dir. soc.* n.2/2008, 23 ss.; *La sentenza “Lautsi” sul Crocefisso: sumnum jus summa iniuria? (Nota a Corte europea dei diritti dell'uomo. Sentenza 3 novembre 2009, Affaire Lautsi c. Italie, ric. 3014/06)*, in *Dir. pubbl. comp. e comun.*, I/2010, 198 ss.; *I “due” volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione*, in *Pol. dir.*, n. 3/2014, 403 ss. [e, in spagnolo, in *Revista de Derecho Político*, n. 92/2015, 27ss.], nonché in AA.VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Vol. III, Torino Giappichelli, 2016, 2296 ss.; *La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta dei diritti dell'Unione europea, fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche*, in AA.VV., *Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri*, a cura di C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar e A. Spadaro, Napoli ES 2016, 473 ss., nonché – in *editio minor* – in DPCE n. 2/2016, 293 ss.; *Edifici di culto e inter-culturalità (il caso spagnolo della Moschea - Cattedrale di Cordova)*, in www.statoechieze.it, n. 19/2017 (29.05.2017), 1 ss. [e, in lingua spagnola, in *Revista Europea de Derechos Fundamentales (REDF)*, n. 30/2017, 19 ss.]; *Dalla “democrazia costituzionale”, alla “democrazia a maggioranza populista/sovranista” alla “democrazia illiberale”, fino alla.... “democratatura”*, in *Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, (DPCE) online, n. 3/2020, 3875 ss.; *Rileggendo E.-W.Böckenförde su potere costituente e interpretazione costituzionale*, in *Federalismi.it*, n.16/2021 (30 giugno 2021), 208 ss.

mente assodato che il concetto di Costituzione non sia assiologicamente neutro, ma invece assiologicamente pregnante. Del resto, già l'art. 16 della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 1789, com'è noto, recita: «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution». Ciò significa che una *Costituzione*, per potersi definire realmente tale, deve ispirarsi ai valori del *costituzionalismo*, di cui appunto – pur semplificando molto – “separazione dei poteri” e “diritti fondamentali” sono contenuti indispensabili.

La domanda, a questo punto, è un'altra: essenzialmente cos'è il *costituzionalismo* (senza negare che comunque ne esistono varianti o sottospecie: andino, latino, continentale, anglosassone...)? Molto sinteticamente, così mi esprimevo/definivo, qualche anno fa, nella voce “costituzionalismo” dell'Enciclopedia filosofica Bompiani: «una corrente di pensiero filosofico-giuridica [...] che – a partire dal XVII secolo – lotta per affermare i principi liberaldemocratici attraverso la redazione di carte costituzionali [...]. Esso [...] ha il merito aver reso evidente che la Costituzione [...] è [...] espressione di un ordine giuridico *politicamente* pregnante, in cui il potere è sempre giuridicamente limitato e controllato, grazie a un delicato equilibrio fondato su un complesso sistema di “pesi e contrappesi” [...] avendo come obiettivo [...] la difesa dei principi della liberaldemocrazia – e della dignità della persona umana – dai rischi di involuzioni autoritarie e dalle ricorrenti tentazioni delle manipolazioni totalitarie e dei fundamentalismi».

Insomma, prima del costituzionalismo, il diritto era uno strumento (sostanzialmente oppressivo) del potere. Dopo il costituzionalismo, il diritto è invece uno strumento di *limitazione* del potere, di qualunque potere, anche popolare. Per questi motivi, non va idolatrato il concetto di “popolo” e non va esasperata la c.d. “ideologia democratica”, in quanto la democrazia – per quanto indispensabile – è sempre e soltanto un “mezzo” finalizzato a più alte finalità etico-politiche². Dal punto di vista del

² Cfr. G. GEMMA, *Popolo: Moltitudine che non esiste come soggetto politico*, in *Rassegna parlamentare*, fasc. 1, 2018, pp. 85 ss. e ID., *La democrazia non è un fine, ma un mezzo per superiori fini etico-sociali*, in *Consulta OnLine, Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, 9 dicembre 2019, pp. 1 ss. *Contra*, ma con argomentazioni che mi sembrano assai deboli: A. RUGGERI, *Il popolo: soggetto politico inesistente? (dialogando con Gladio Gemma su una questione di cruciale rilievo teorico)*, in *Oss. sulle fonti*, n.2/2022, 111 ss.

costituzionalismo, quel che conta non è la semplice democrazia, intesa quale mera procedura maggioritaria, ma la “democrazia costituzionale”. Chi scrive addirittura ha più volte sostenuto che persino la stessa Costituzione, che costituisce limite al principio di sovranità popolare, è un semplice “mezzo” rispetto al vero fine ultimo dello Stato costituzionale: l'uomo. Del resto, «il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato» (Mc 2, 27-28). Negli ordinamenti costituzionali, infatti, il fine viene indicato, esplicitamente o implicitamente, nella “dignità della persona umana”, idea che a sua volta, in ultima analisi, può essere essenzialmente condensata nella “libertà di coscienza” del singolo. Bisogna riconoscere che quest'ultimo concetto – per quanto attraversi tutte le culture, religioni ed antropologie – è tipicamente occidentale.

Non è un caso che il diritto costituzionale contemporaneo nasca in Occidente e sia espressione di una precisa *Weltanschauung* liberale e cristiana, ma proprio per questa sua primigenia connotazione (di profondo rispetto della coscienza di ciascuno) non è, non vuole e non può essere euro-centrico e statico, ma anzi – in deroga alla tesi del carattere inevitabile del conflitto fra civiltà – proprio per la sua natura aperta e intrinsecamente inclusiva e pluralista, schiude il modello di organizzazione giuridico-politica occidentale ad altre civiltà e ad altre culture. Naturalmente quest'operazione di estensione inclusiva non sempre riesce e raramente riesce in modo perfetto, ma è certo che solo il costituzionalismo la rende possibile.

3. Costituzionalismo come “amore dei lontani” nello spazio e nel tempo

Le ragioni che spiegano il carattere realmente e solidamente universale del costituzionalismo risiedono nel fatto che esso sia caratterizzato da una componente solidaristica – *melius*: profondamente altruistica ed eterocentrica (in qualche mio lavoro richiamo i comportamenti supererogatori e dunque la filosofia del dono) – che potremmo definire, con le parole del compianto filosofo del diritto reggino Domenico Farias, *l'amore dei lontani*, nello spazio e nel tempo. Capiremmo ben poco del costituzionalismo, quale fenomeno giuridico-politico contemporaneo, senza “l'amore dei lontani nel tempo e nello spazio”.

Chi sono i lontani nello “spazio”? I *non cittadini* e infatti per il diritto

costituzionale i diritti umani sono universali (per esempio, anche un immigrato, pure irregolare, ha diritto alla tutela della salute).

Chi sono i lontani nel “tempo”? Le *generazioni future*, sicché per il diritto costituzionale i diritti umani (per esempio il diritto all’acqua e ad un ambiente salubre) vanno sempre salvaguardati e conservati non solo per le generazioni presenti, ma anche per quelli che verranno e che al momento nemmeno esistono, le c.d. generazioni future, le cui “aspettative” dal 2022 finalmente anche la Costituzione italiana riconosce in modo esplicito nel novellato art. 9: « [La Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

V’è dunque – quale fattore essenziale e fondante del costituzionalismo contemporaneo – una intrinseca componente etero-centrica, altruistica e largamente inclusiva (l’amore dei lontani, ossia – a ben vedere – dei diversi, di tutti i *diversi*) che ne fa il “brodo di cultura” di ogni autentico approccio *interculturale*.

Il fenomeno della cura e dell’attenzione verso il *lontano/diverso* non rimette in discussione radicalmente l’identità storico-culturale degli ordinamenti dei singoli Paesi, ma rende possibile l’“incontro fra le culture”. Questi “incontri” non sono facili e gli esiti connessi mai scontati, ma come già detto solo il costituzionalismo li rende materialmente praticabili, permettendo relazioni *non violente* fra culture diverse, relazioni che invece – al di fuori di quel tipo di ordinamento – purtroppo sarebbero tendenzialmente e pregiudizialmente non solo dialettiche, ma pericolosamente conflittuali. E ciò che vale “all’interno” di un ordinamento costituzionale si riverbera positivamente anche all’esterno: per quanto residuino conflitti (politici, economici, ecc.), è noto che storicamente mai due Stati costituzionali si sono mossi guerra. In breve: grazie al costituzionalismo il dialogo con l’*altro* – minoranza culturale o Stato che sia – tende a prevalere sull’idea primitiva dell’affermazione *sic et simpliciter* di un’identità (culturale e/o statuale). È appena il caso di segnalare che questo tipo di regime politico ha ben poco a che fare che le categorie del politico (*amico/nemico*) e con l’idea di Costituzione (*identità politica di un popolo*) di schmittiana memoria.

4. La Costituzione come “meta-etica laica” inclusiva e il paradosso di Böckenförde

Il diritto, qualunque diritto, presuppone sempre un’etica, la cui traduzione giuridica la rende obbligatoria per tutti. In questa prospettiva, esiste un’*etica costituzionale*, che è appunto liberaldemocratica e personalista e costituisce l’*etica pubblica*, da non confondere con le numerose e coesistenti altre etiche individuali e collettive. Quest’etica costituzionale presenta tre caratteristiche particolari e qualificanti:

- 1) pur non essendo una mera etica procedimentale, o vuota, è comunque una semplice *meta-etica* o etica generale di “secondo livello”, limitandosi a fissare solo alcuni valori minimi essenziali – tradotti in principi giuridici – che rendono possibile, da parte dei consociati, l’adesione a tutte le altre etiche individuali e collettive (purchè naturalmente non siano in contrasto con la ricordata meta-etica generale o comune, che non a caso G. Jellinek chiamava *das Ethische Minimum*);
- 2) per quanto appena detto, essa è anche un’etica *pubblica*, ossia può e deve valere “per tutti” (dunque, a differenza delle altre individuali o di gruppo, è l’unica vincolante per tutti i consociati);
- 3) è un’etica *laica*, perché – pur risentendo certo di un pensiero *ideologico* (non solo illuminista, ma anche religioso) occidentale – almeno formalmente non sposa un pensiero politico o una religione particolari.

In questo senso, ogni Costituzione liberaldemocratica e personalista, in ogni parte del mondo, è un “compromesso” fra etiche sociali, generoso e altissimo, ma sempre “compromesso”, fra etiche diverse e quindi fra diverse concezioni del mondo. Il caso italiano è, anzi, esemplare di questa fusione laica di almeno tre etiche. Com’è noto, nel contesto italiano: pensiero liberale, personalismo cristiano e solidarismo socialista.

Senza conoscere bene queste “radici” difficilmente si potrà comprendere il senso e la portata di una Carta costituzionale. In merito, un grande giurista tedesco, Ernst-Wolfgang Böckenförde, nel 1967 fa un’affermazione – che costituisce il celebre paradosso che da lui prende il nome – secondo cui «Lo Stato liberale secolarizzato [ossia appunto lo Stato costituzionale laico] vive di presupposti etici [e implicitamente religiosi] che non è in grado di garantire». I «presupposti» etici di cui lui parla sono appunto quelli del “compromesso costituzionale” cui accennavo. Questo

compromesso, in Italia esistente dal 1948, genera una *nuova* etica – appunto una *meta*-etica – che è il frutto sofferto di un equilibrio fra diverse etiche che si sono felicemente *incontrate*, nel caso italiano dopo una nota e sanguinosa guerra civile contro i nazi-fascisti (Resistenza). Per questo la Costituzione italiana è anti-fascista e non potrà mai essere a-fascista. Ma solo il *corso della storia* ci può dire se davvero la nuova etica comune cui si è accennato esiste davvero, ossia se, e in che misura, è divenuta consolidato patrimonio comune, e quindi se è ancora reale, vivente, positiva.

Se le cose stanno così – almeno stanno così dal mio punto di vista – sia se ci troviamo di fronte a una c.d. *Costituzione-bilancio* (che attesta e consolida un processo storico), sia nel caso, invece e “a maggior ragione”, di una *Costituzione-programma* (che guarda a un futuro comune da costruire) – può forse essere riduttivo parlare *in senso cronologico* di «presupposti» necessari per l'esistenza dello Stato liberale secolarizzato. Infatti, la cultura giuridico-politica – o etica pubblica costituzionale – in parte certo è *pre-esistente* al testo costituzionale, in parte invece si forma e si costruisce quotidianamente, ossia *successivamente*, nel corso del tempo, proprio grazie all'inveramento del testo costituzionale nelle diverse comunità culturali che fanno concretamente il tessuto sociale di un Paese.

Mi sembra dunque corretto anche il punto di vista di un altro grande giurista tedesco, Peter Häberle, che, richiamando «la società aperta degli interpreti della Costituzione», ricorda come «lo Stato costituzionale può e anzi deve contribuire ai presupposti spirituali sui quali si fonda». Dunque, quotidianamente *tutti* – cittadini e non cittadini che vivono sul territorio dello Stato (anche profughi, immigrati, apolidi, ecc.) – devono essere formati ed educati a quest'etica, che largamente esiste, ma che in parte devono pure costruire “insieme”. E ciò vale, a maggior ragione, in società ormai pluri-culturali, pluri-religiose e pluri-etiche quali sono le attuali.

Mi soffermo ancora sull'Italia, esempio a noi più vicino. In merito, dubito che nel 1946-48 – gli anni dell'Assemblea costituente – al di là di un comune ma generico rifiuto della dittatura fascista, esistessero veramente i “presupposti” di cui parla Böckenförde: le divisioni ideologiche (per esempio fra cattolici e comunisti) erano abissali. Ma proprio quei “presupposti”, che solo formalmente venivano riconosciuti nella nostra Carta fondamentale nel 1948, forse solo oggi, a più di 70 anni di distanza, sono diventati effettivamente e sostanzialmente patrimonio comune. Credo per esempio che oggi, non nel 1948, ben poche siano le persone legate

al fascismo storico e al comunismo stalinista e così ben poche persone neghino il diritto di non essere discriminati per “tendenza sessuale”, cosa forse impensabile nel 1948. Poi naturalmente si può discutere sul modo, ossia sulle forme (v. il caso delle divergenze sul controverso ddl c.d. Zan), per evitare la discriminazione dei diversi, non solo per tendenza sessuale, ma per etnia, per cultura, per religione, per colore della pelle, ecc. Forse il diffuso riconoscimento del c.d. “diritto anti-discriminatorio” non è sufficiente a dar vita ad una reale contaminazione inter-culturale – visto che non riesce, da solo, a realizzare processi di integrazione stabili – ma è almeno un primo importante passo verso quest’obiettivo.

Insomma – fermo restando che ci sono, e ci saranno sempre, aggressive e rumorose minoranze razziste, eversive, xenofobe e anti-sistema – i valori e principi dell’originario “compromesso costituente” (che armonizzava il pensiero liberale, il personalismo cristiano e il solidarismo socialista) sono stati realmente accolti, psicologicamente percepiti e, per dir così “metabolizzati”, dall’opinione pubblica del nostro Paese, solo lentamente, solo gradualmente, nel corso dei decenni, di generazione in generazione. Non solo: tali valori si sono maturati/perfezionati e significativamente “implementati” negli anni. In breve, i più di 70 anni trascorsi hanno largamente ridotto le differenze ideologiche, gli abissi di cui parlavo (purtroppo qualche volta mettendo in discussione non solo le ideologie ma anche gli ideali). Questa sorta di “decantazione” nel tempo ha reso possibile la formazione di una cultura, di un linguaggio, di un sistema di valori minimo “comune”. Proprio tale sistema costituisce (più che la Costituzione *ideale/materiale*, come erroneamente si dice) la Costituzione *reale-vivente*: una meta-etica laica fondata sui valori “storici” essenziali del costituzionalismo, ma che si è formata “nel corso del tempo”.

5. La Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo), ma soprattutto come “processo storico”: dal *testo* al *meta-testo* costituzionale

La formazione di *idem sentire* comune è stata possibile perché – come dico da molto tempo – il diritto costituzionale, dunque la Costituzione, non è un semplice *atto puntuale nel tempo*, un mero documento, il pezzo di carta entrato in vigore del 1948 e ammuffito nel corso degli anni, ma un *processo storico*.

Usando le categorie – prese a prestito dalla semiotica, a me più gradite

e altrove approfondite – proprio per interpretare la Costituzione, intesa come “processo storico”, occorre tener conto del *pre-testo* (meta-etica pubblica laica), di un *testo* (la Carta), del *con-testo* (storico) per giungere, quando serve, anche a un *meta-testo* (dovuto appunto al lavoro ermeneutico degli operatori pratici del diritto, Corte costituzionale *in primis*, che contribuiscono a formare/aggiornare/integrare l’etica pubblica).

Alla base di questo processo storico, come si ricordava, c’è il riconoscimento della *libertà di coscienza* di ogni individuo: è un concetto sicuramente complesso ma che non va confuso con il solipsismo e l’arbitrio individualistico (ossia la mera *auto-determinazione*). La libertà di coscienza – altro elemento fondativo e caratterizzante del costituzionalismo – richiama invece il personalismo, ossia la capacità di relazionarsi fra i consociati anche attraverso soggetti intermedi, le c.d. formazioni sociali (richiamate nell’art. 2 Cost.), in cui si realizza il pieno sviluppo della persona umana (in questo caso emerge anche il principio di *auto-limitazione*). Si noti che i consociati, da soli o collettivamente considerati attraverso le formazioni sociali, sono inevitabilmente diversi per cultura, religione, etnia, stato sociale (come segnala l’art. 3 della nostra Carta). Per questo la Costituzione laica è normativa e “vincolante” assiologicamente, ma anche “aperta”, come del resto aperta e pluralista deve essere la società liberale che popperianamente ogni vero ordinamento costituzionale aspira a costruire.

Insomma – per ritornare ai presupposti dello Stato liberale di cui parla Böckenförde nel suo paradosso – è vero che tali presupposti non sono creati, né sufficientemente garantibili, dallo Stato stesso, ma ciò che in parte *precede* il testo (*pre-testo*: etica pubblica) deve inverarsi e realizzarsi anche *successivamente*, nel corso tempo, dando vita alla Costituzione *reale/vivente* (*meta-testo*).

Dal mio punto di vista, l’ermeneutica costituzionale è costruita proprio su questo paradosso: per *conservare* i valori culturali e spirituali precedenti al testo (*pre-testo*), e che sono alla base del testo, bisogna necessariamente *aggiornare* il testo stesso (basti pensare, per esempio, all’art 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero, oggi incomprensibile senza espanderne ermeneuticamente la portata a internet, che pure nel 1948 non esisteva). Ciò è possibile proprio per la naturale c.d. “eccedenza assiologica” dei principi costituzionali (di cui parlava Emilio Betti), che permette di espanderne la portata giuridico-normativa. Dunque, se si vuole davvero *conservare* l’essenziale, bisogna saper *cambiare* e non poco.

Senza dimenticare, all'occorrenza, il potere di revisione del legislatore costituzionale, soltanto un'interpretazione “evolutiva” della Costituzione ne può permettere l'effettiva “conservazione” nel tempo e, a mio avviso, nessuno più e meglio dei giudici – che devono risolvere problemi legati a casi di vita concreti e imprevisti (e talora imprevedibili) – può essere adatto a svolgere questo compito.

In effetti – ai fini della formazione, e del mantenimento, di una società interculturale – è essenziale proprio la funzione dell'interpretazione costituzionale. Nel quadro dei tre principali approcci ermeneutici possibili (*nettamente cognitivista, moderatamente cognitivista, dichiaratamente scettico*), considero il *costituzionalismo* una forma di “positivismo illuminato”, compatibile con il “cognitivismo moderato”: per esso, l'interpretazione giuridica è ora un fenomeno dichiarativo/*conoscitivo*, ora invece un fenomeno costitutivo/*valutativo*. Proprio questa ragionevole via intermedia dovrebbe permettere ai tribunali costituzionali di garantire la perenne attualità delle Carte, adattandone la portata – di volta in volta e quando possibile – al contesto storico, senza però snaturarne i principi fondamentali. In questo senso, quasi sempre la funzione suppletivo-creativa delle Corti costituzionali costituisce (direbbe Gateano Silvestri) una *felix culpa* che permette l'apertura e/o aggiornamento del testo della Carta agli “altri”, ai “lontani”, ai “diversi”, alle “altre” culture, senza che, per questo, i tribunali costituzionali diventino automaticamente degli *Überparlamente* e le Costituzioni scritte si riducano a vaghe dichiarazioni astratte.

In conclusione, l'interpretazione costituzionale non può che essere *discrezionale* almeno per le parti indeterminate delle Carte, ma certo non può mai diventare *arbitraria*, degenerando nel c.d. diritto libero (*freie Recht*). Infatti, proprio il rifiuto del diritto libero, e quindi il riconoscimento dell'intangibilità dei c.d. principi fondamentali e diritti inviolabili (c.d. “nucleo duro costituzionale” universale), impedisce al costituzionalismo di scadere a una corrente di pensiero meramente relativista/nichilista. Del resto, un ordinamento giuridico, per semplici ragioni logiche, può esistere solo se esistono dei punti fermi, dei limiti da non superare, dei valori fondanti da rispettare, pena lo sgretolamento sociale: passando dalla sfera giuridica alla sfera sociologica, già Karl Popper ricordava acutamente che «una società tollerante non può tollerare gli intolleranti».

In breve: il rispetto sincero dell'interculturalismo e l'autentico amore dei lontani non equivale, non può equivalere, ad accettazione passiva degli intolleranti.

6. Le tre vie dello Stato costituzionale di fronte ai “lontani per cultura”: a) l’appiattimento culturale o assimilazionismo; b) il multi-culturale o separazionismo; c) l’inter-culturalismo o integrazionismo

Qui giunti – dopo questo veloce *exursus* di teoria generale dello Stato e della Costituzione – bisogna riconoscere che le forme e i modi con cui i valori dello Stato costituzionale contemporaneo possono *inverarsi* concretamente nelle attuali società multiculturali sono numerosi. Non a caso esistono diversi modelli di Stato costituzionale. Infatti, per quanto tutti cerchino di allontanare lo “scontro di civiltà” di cui parla Samuel Huntington, non tutti ci riescono allo stesso modo e con la stessa efficacia.

La verità è che purtroppo non abbiamo certezze – e quindi non abbiamo “ricette” sicure – su come realizzare società caratterizzate da pluralismo culturale senza *mai* dar vita ad attriti, conflitti e violenze. Dunque, tutti i modelli di cui parlerò sono imperfetti, come ogni umana organizzazione, ma uno – di cui subito dirò – mi sembra meno imperfetto degli altri. Naturalmente quest’analisi riguarda solo gli Stati costituzionali; perciò escludo ovviamente – oltre gli Stati dichiaratamente autoritari e totalitari – anche le c.d. “democrazie illiberali” e “democature” (la Russia di Putin, la Turchia di Erdogan, ecc.) che purtroppo, nonostante lo svolgimento di elezioni, non sono definibili quali veri ordinamenti costituzionali.

L’immane questione cui ora si accenna, in sintesi, è quella di come favorire l’*apertura culturale* di società sempre più multietniche e multiculturali, mantenendo però l’*identità costituzionale* di fondo di un ordinamento particolare.

Non prendendo in esame il particolare caso tedesco (che solo in parte ha assorbito l’immigrazione turca e siriana) e ricorrendo, con una semplificazione, ad una terminologia per così dire “di comodo”, penso possa riconoscersi che negli Stati costituzionali contemporanei, in specie europei, ci sono almeno tre modelli praticabili di apertura ai “lontani”, ai “diversi”, insomma agli “altri”: *a) il modello dell’appiattimento culturale o assimilazionista; b) il modello multi-culturale o separatista; c) il modello inter-culturale o integrazionista.*

A) il modello dell’appiattimento culturale o assimilazionista

Seguendo quest’approccio, che per comodità potremmo far coincidere con le scelte costituzionali della Francia, l’etica pubblica dello Stato lascia

poco spazio alle culture “altre” o “diverse”. I valori della laicità francese sono così forti e imperativi che si può parlare senz’altro, semmai, più che di laicità di *laicismo*. Gli esempi possibili sarebbero molti. Mi limito a ricordare che un prete cattolico, un imam islamico o un rabbino ebreo non possono insegnare in università o istituzioni pubbliche; che appunto nello spazio pubblico non è possibile esporre o indossare simboli religiosi (una croce, una mezzaluna, una ruota buddista...); che è impedito il velo islamico e persino il burkini. Invece una vera laicità, esattamente come un autentico rispetto del pluralismo culturale, esigerebbe solo il rispetto della libertà di coscienza del singolo (per cui, per esempio, se una donna non è costretta, ma sceglie liberamente di indossare un velo, dovrebbe poterlo fare). Questo modello – *assimilazionista* o di *appiattimento culturale*, che non a caso ho definito “laicista” – pretende di uniformare il pluralismo culturale ai c.d. valori della *République*, ma l’esperienza ci dice che chiaramente non ci riesce o vi riesce molto male, causando invece molte resistenze, diffusa frustrazione e sacche di emarginazione che animano i peggiori estremismi, fondamentalismi e fanatismi.

B) Il modello multi-culturale o separatista

Naturalmente ci sono molti tipi di multi-culturalismo e mi scuso per la semplificazione linguistica cui, anche in questo caso, mi accingo a fare. Seguendo questo secondo approccio, che per comodità potremmo far coincidere con le scelte costituzionali del Regno Unito (ma non solo), non v’è la pretesa di uniformizzazione assiologica dell’assimilazionismo francese, ma – al contrario – v’è una tendenziale grande tolleranza verso le diversità culturali e religiose, accolte in nome di una almeno formale “neutralità assiologica” dello Stato rispetto alle scelte etiche individuali. Per comprendere l’approccio multiculturale o separatista può esser utile la distinzione fra *eclettismo* e *versatilità*: mentre la personalità eclettica è capace di fare più cose, senza però riuscire ad avere una visione organica, d’insieme, delle stesse, la personalità versatile partecipa a diverse iniziative e svolge opere molto differenti, riuscendo però ad avere una visione d’insieme, sinottica ed armonica, del suo operato. Ecco, potremmo dire che l’approccio del multi-culturalismo è eclettico, mette insieme culture diverse, senza veramente unire, dunque alla fine, magari involontariamente, finendo col “separare” le diverse comunità culturali presenti in un Paese, comunità cui viene riconosciuta un’ampia autonomia, la quale rischia di diventare spesso un auto-*ghettizzazione*, a volte anche perico-

losa. Penso, per esempio, in materia commerciale (*Muslim Arbitration Tribunal*) e di diritto di famiglia, alle minori competenze riconosciute ad alcuni tribunali islamici, in osservanza della *Sharia*, in Inghilterra, in Galles e nella regione della Tracia in Grecia³, o, in nome di un presunto rispetto del politicamente corretto (le c.d. diversità culturali), alla preferenza accordata alla formula generica degli auguri di “buone feste” sulla più chiara e identitaria espressione “buon Natale”, che potrebbe urtare la suscettibilità di qualcuno non cristiano. Quest’ultima, come altre, a me sembra un’inutile *pruderie*. Anche questo modello, multi-culturale e separazionista, seppure più aperto del precedente di appiattimento culturale o assimilazionista, non sembra essere pienamente riuscito: al massimo rende possibile la semplice “coesistenza” – ma non la piena “convivenza” – fra le diverse comunità culturali di un Paese.

Sia il modello A) che quello B) – per quanto “tipi” di Stato costituzionale – presentano non pochi rischi di fronte all’esigenza di tutelare *sempre e comunque* – ovvero senza ambigui compromessi – i “diritti fondamentali” della persona⁴.

C) Il modello inter-culturale o integrazionista.

Il terzo modello qui ricordato, che dichiaratamente si preferisce, ma solo in quanto meno imperfetto degli altri, è però, a ben vedere, ancora incerto ed *in progress*. In breve, l’approccio ermeneutico *inter-culturale* – che qualcuno potrebbe chiamare anche “trans-culturale” (si tratta sempre di intendersi, ossia di convenzioni linguistiche) – forse potrebbe essere quello più facilmente percorribile per esempio dall’Italia, che nella sua

³ Cfr. *Greece’s Muslim minority hails change to limit power of sharia law*, in *The Guardian*, 11 gennaio 2018. La questione accennata è tutt’affatto marginale nel Regno Unito: anche sulla base di inchieste fatte dalla BBC e alla luce del Rapporto presentato dal ministro degli interni nel 2018 (*The Indipendent Review in to the Application of Sharia Law in England and Wales*), pare che – in virtù del *British Arbitration Act* – esistano 85 Corti della *Sharia*, le quali “di fatto” avrebbero legittimato poligamia, ripudi delle mogli, violenze domestiche, mutilazioni genitali, fustigazioni degli ubriachi, ecc., in virtù di una giurisdizione domestica che in pratica ignora il principio di uguaglianza e i diritti umani. Sul punto – che meriterebbe approfondimenti qui impossibili – per tutti, cfr. almeno *La sharia viene applicata ampiamente in Gran Bretagna tutti i giorni*, in *Tempi*, 3-05-2013, il ricordato Rapporto del 2018 (cfr. <https://bit.ly/2K7jsqa>) e C. SCIUTO, *Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo*, Feltrinelli, Milano, 2018, spec. 139 ss.

⁴ Cfr. G. GEMMA, in M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 287 ss.

storia ha ben conosciuto sia gli effetti negativi di una cultura dominante, quella cattolica per la presenza secolare della chiesa di Roma, sia gli eccessi di un inutile laicismo post-risorgimentale. Ma è anche, come sostengo dal 2000, l'approccio probabilmente più conforme allo spirito profondo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza).

A differenza dell'assimilazionismo che tende ad *appiattire* le culture e a differenza del multi-culturalismo, che si accontenta della *coesistenza* fra culture, l'obiettivo dell'inter-culturalismo è quello, ben più ambizioso, della *convivenza* fra le culture, ossia della piena integrazione fra le stesse, sicché la – o le – culture dominanti sono chiamate non solo al dialogo con quelle minoritarie, ma anche alla continua *contaminazione* con le stesse in un processo che non è a senso unico, ma reciproco: insomma l'integrazione è, almeno tendenzialmente, paritaria e reciproca. Esattamente come la Costituzione non è, non può essere, un testo mummificato (secondo l'approccio dell'originalismo più retrivo; *textualism*), essendo invece un intreccio ragionevole fra prevalenti valori/principi del passato ed impellenti interessi sociali del presente, così nelle attuali società contemporanee globalizzate ogni comunità sociale tendenzialmente *identitaria* (nazionale) è chiamata a diventare multi-etnica, pluri-religiosa, in breve *inter-culturale*, senza per questo rinunciare alla propria identità nazionale, alla cui formazione però concorrono anche le minoranze culturali.

E qui la parola “processo” si comprende meglio proprio alla luce di quanto prima si accennava sulla Costituzione come processo storico. Insomma, seguendo l'approccio inter-culturale, lo Stato laico (e non laicista) cerca, per quanto possibile, di tenere conto delle culture minoritarie. Alcuni esempi: un prete o un rabbino – beninteso: se hanno la competenza e qualificazione scientifica richiesta (titoli) – possono insegnare in università o in una scuola pubblica; così pure, il velo o il burkini – se e quando sono non costrizioni, ma libere scelte individuali di una donna – devono essere ammessi (e l'identificazione della donna andrebbe fatta da personale femminile della polizia). Ancora: lo Stato costituzionale che si ispira davvero al modello inter-culturale o integrazionista deve prevedere, a tutela della minoranza indù vegetariana, che gli alimenti in vendita indichino se ci sono proteine animali. Parimenti, lo Stato costituzionale che si ispira davvero al modello inter-culturale o integrazionista dovrebbe immaginare che – tranne alcune festività più tradizionali – il giorno festivo ordinario, quello settimanale, non sia uguale per tutti, ossia la domenica, ma per alcuni sia invece il venerdì (per gli islamici) o il sabato (per gli ebrei).

Queste opportunità – in qualche caso, a mio avviso, veri e propri diritti – offerte alle minoranze culturali, potranno non piacere a tutti, ma rendono possibile la convivenza e l'integrazione fra diversi, arricchendo tutti e rafforzando un'*identità nazionale* certo più composta e disomogenea di quella ottocentesca, ma alla fine più forte.

Nel caso del Vecchio Continente, poi – esistendo da più di 70 anni l'ordinamento (divenuto sostanzialmente cripto-federale) dell'Unione Europea⁵ – l'identità dello Stato costituzionale europeo non può certo ridursi al trinomio Dio-Patria-Famiglia, la cui esasperata degenerazione in passato ha portato a protezionismi, intolleranze, discriminazioni, nazionalismi, razzismi e ben due guerre mondiali. Senza negare il rispetto delle tradizionali costituzionali e linguistico-culturali del singolo Paese, penso sia difficile oggi negare che invece: *a*) ci sono molte fedi e qualcuno legittimamente non crede; *b*) anche se molti amano il proprio Paese, e per tutti è un dovere servirlo, i più saggi si sentono anche cittadini europei (e del mondo), con tutto ciò che ne consegue in termini di solidarietà continentale (ed universale); *c*) accanto alla famiglia tradizionale eterosessuale, che certo va rispettata e salvaguardata insieme al principio monogamico, esistono anche altri tipi di famiglia, che non possono essere ignorate e discriminate.

Naturalmente il modello inter-culturale cui si accenna non è perfetto, ma ha il pregio di costruirsi con un processo lento, graduale, discorsivo e consensuale, al quale appunto partecipano tutti, cercando di individuare soluzioni non *tranchant*, ma miti e ragionevoli. Per esempio, di fronte alle mutilazioni genitali femminili – assurde ma che, se non fatte, rischiano di emarginare nell'ambiente d'origine la giovane che le rifiuta – potrebbe essere sufficiente un mero e inoffensivo segnetto simbolico (come la circoncisione per gli ebrei). Sorvolo su altre soluzioni miti o simboliche, come il pugnale sikh di gomma o le alternative al crocifisso nelle scuole, che sono però ragionevolmente percorribili a conferma della bontà dell'approccio ragionevole ed equilibrato qui accennato⁶.

⁵ Sul punto, per tutti cfr. il bel volume di S. POLIMENI, *Controlimiti ed identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” fra le Corti*, ES, Napoli, 2018.

⁶ Sul punto, per tutti, rinvio alle tesi – cui aderisco – di A. RAUTI, “A che punto è la notte?” *L'approccio interculturale all'immigrazione fra capacità ed accomodamenti*, in *Consulta online*, 9 febbraio 2022, 266 ss. e Id., *Cittadinanza ed interculturalismo*, in C. PANZERA e A. RAUTI (a cura di), *Attualità di diritto pubblico*, II, ES, Napoli, 2022, 127 ss.

Operazioni come queste da un lato riducono il rischio di frustrazioni legate ai tentativi di rigidi appiattimenti culturali centralistici e, dall'altro, cercano di evitare il pericoloso fenomeno delle ghettizzazioni delle minoranze. A sua volta, la strada dell'interculturalismo (o transculturalismo) è certo tutta in salita e solo in parte già tracciata, ma proprio quest'ultimo dato può rivelarsi un vantaggio. Saranno infatti "tutte" le comunità culturali presenti nel territorio di un Paese a *concorrere* alla sua costruzione: lenta, graduale, imperfetta, ma... comune.

7. Brevi conclusioni

È vero, come dice Böckenförde, che i valori *etico-politici*, quando adirittura non religiosi, sono *presupposti* su cui si fonda l'attuale Stato contemporaneo secolarizzato ed è vero che quando vengono meno questi valori nella società viene meno anche la Costituzione, ma è altrettanto vero che questi presupposti non sono statici e mummificati. Il concetto di "identità costituzionale", e di riflesso nazionale, non può essere fatto piuttosto coincidere con quello di "identità culturale" (religiosa, linguistica, etnica, ecc.).

Infatti, il c.d. patriottismo costituzionale – ossia il riconoscimento che principi *giuridico-costituzionali* tutelano superiori valori *etico-politici* comuni a tutti i consociati – è qualcosa che, come si è cercato qui di sostenere, si costruisce nel tempo ed in modo pluralistico e condiviso, da parte di tutte le persone e culture che sono presenti nello Stato: insieme, credenti e non credenti, cittadini e non cittadini in un quadro chiaramente inter-culturale, ma non assiologicamente neutro.

Questo processo costituzionale non è mai perfetto e non è mai definitivo, ma incessante e sempre incerto, essendo soggetto ai rischi di ricorrenti tendenze autoritarie, populismi e continue manipolazioni delle informazioni. È chiaro che lo Stato costituzionale, proprio in quanto non è assiologicamente neutro, "propone" un *ethos* unificante, che però non può esser ridotto a una mera pretesa identitaria etnico-nazionalistica. E questo *ethos* non può essere "imposto", come accade negli Stati totalitari. Infatti, il modo di essere e funzionare dello Stato costituzionale è ben diverso: esso, pazientemente, cerca di formare gli abitanti del proprio territorio, cittadini o non, educandoli progressivamente. Lo Stato costituzionale si caratterizza proprio per la sua funzione "non violenta" *edu-*

cattivo-promozionale-pedagogica, al fine di rinsaldare il senso di comunità civica, che è la base di ogni solida identità nazionale (e, in fondo, anche sovra-nazionale).

Avendo scartato le soluzioni opposte e più estreme – sostanziale rinuncia ad una pur minima identità culturale/nazionale (ridotta al rispetto di pochissimi e generici doveri civici) o affermazione assertiva di un'identità storica preesistente/chiusa (che lascia ben pochi margini a culture minoritarie) – emerge allora il “dovere” primario dello Stato (per l'Italia ricordo gli artt. 33 e 34 della Cost., ma non solo) di educare i cittadini e i *non cittadini* ai valori del costituzionalismo – che sono sostanzialmente i valori della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e dell'inclusione sociale – contribuendo così, grazie ai processi educativi e alla cultura, al consolidamento dei presupposti spirituali su cui esso stesso si fonda, cercando di rendere possibile una buona convivenza fra persone e culture diversi.

Non è facile e non sempre riesce, ma vale la pena provarci.

Riassunto: Il saggio esamina – sulla base di un’approfondita ricostruzione del concetto di costituzionalismo – le tre vie che lo Stato costituzionale contemporaneo può scegliere di fronte agli immigrati “lontani per cultura” – a) l’appiattimento culturale o assimilazionismo; b) il multi-culturalismo o separazionismo; c) l’inter-culturalismo o integrazionismo – optando nettamente per quest’ultima strada, con esempi concreti e puntuali argomentazioni giuridico-costituzionali.

Parole chiave: assimilazionismo, multi-culturalismo, inter-culturalismo, Stato costituzionale, amore dei lontani

Abstract: Moving from a careful approach to the concept of “constitutionalism”, the Author analyzes how the contemporary democracies rooted on a Constitution can deal with the problem of migrants culturally far from our values: a) the cultural assimilation b) a multi-cultural approach or separationism c) an inter-cultural approach or better “integrationism”. The option adopted is definitely this last, with practical examples and the support of juridical-constitutional topics.

Key Words: assimilationism, multi-culturalism, inter-culturalism, Constitutional Democracy, love for the “distant”